SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

COMUNI

99A1246

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1999.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese settori servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1997, con il quale il dott. Franco Dorigoni è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese settore servizi, in sostituzione del sig. Enrico Testa;

Considerato che la Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi-Cispel), ai sensi dell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 936 del 1986, ha chiesto la sostituzione del rappresentante delle imprese settore servizi, dott. Franco Dorigoni, e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo rappresentante, designato dalla predetta Confederazione, dott. Fulvio Vento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 15 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Fulvio Vento è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese settore servizi, in sostituzione del dott. Franco Dorigoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 65

99A1251

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il giorno 1° febbraio 1999 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo è accertato per il giorno 1° febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 2 febbraio 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A1252

DECRETO 16 febbraio 1999.

Attivazione degli uffici del territorio di Alessandria, Cosenza, Lecce, Perugia, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto l'art. 34 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale è stato abrogato l'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, che stabiliva il lasso temporale intercorrente tra la nomina del dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1996, n. 8/1563, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997 - repertorio n. 1 Finanze, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, in data 26 marzo 1997, con il quale si è proceduto all'istituzione di sezioni staccate, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari, secondo il disposto di cui all'art. 42, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto dirigenziale 11 febbraio 1999, n. G1/3618, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Alessandria, Cosenza, Lecce, Perugia, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Viterbo.

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Alessandria, Cosenza, Lecce, Perugia, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Viterbo sono attivati a decorrere dal 15 marzo 1999.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di Alessandria, Cosenza, Lecce, Perugia, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Viterbo e le conservatorie dei registri immobiliari di Alessandria, Cosenza, Lecce, Perugia, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Viterbo, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Le conservatorie dei registri immobiliari sub-provinciali di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona e Spoleto, nonché l'ufficio di Volterra, limitatamente agli adempimenti di conservazione dei registri immobiliari, continuano ad operare quali sezioni staccate degli uffici del territorio corrispondenti per provincia, ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 4.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 5.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Alessandria, Cosenza, Lecce, Perugia, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Viterbo, le conservatorie dei registri immobiliari di Alessandria, Cosenza, Lecce, Perugia, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Viterbo e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di Alessandria, Cosenza, Lecce, Perugia, Pisa, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A1253

DECRETO 16 febbraio 1999.

Attivazione degli uffici del territorio di Avellino, Bari, Bergamo, Frosinone, Livorno, Palermo e Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto l'art. 34 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale è stato abrogato l'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, che stabiliva il lasso temporale intercorrente tra la nomina del dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1996, n. 8/1563, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997 - repertorio n. 1 Finanze, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, in data 26 marzo 1997, con il quale si è proceduto all'istituzione di sezioni staccate, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari, secondo il disposto di cui all'art. 42, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto dirigenziale 11 febbraio 1999, n. G1/3618, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Avellino, Bari, Bergamo, Frosinone, Livorno, Palermo e Salerno;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Avellino, Bari, Bergamo, Frosinone, Livorno, Palermo e Salerno sono attivati a decorrere dal 10 marzo 1999.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di Avellino, Bari, Bergamo, Frosinone, Livorno, Palermo e Salerno e le conservatorie dei registri immobiliari di Avellino, Bari, Bergamo, Frosinone, Livorno, Palermo e Salerno, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

La conservatoria dei registri immobiliari sub-provinciale di Trani e l'ufficio di Portoferraio, limitatamente agli adempimenti di conservazione dei registri immobiliari, continuano ad operare quali sezioni staccate degli uffici del territorio corrispondenti per provincia, ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 4.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 5.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Avellino, Bari, Bergamo, Frosinone, Livorno, Palermo e Salerno, le conservatorie dei registri immobiliari di Avellino, Bari, Bergamo, Frosinone, Livorno, Palermo e Salerno e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e gli uffici del territorio di Avellino, Bari, Bergamo, Frosinone, Livorno, Palermo e Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A1254

DECRETO 16 febbraio 1999.

Attivazione dell'ufficio del territorio di Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto l'art. 34 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale è stato abrogato l'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, che stabiliva il lasso temporale intercorrente tra la nomina del dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1999, n. G1/3618, con il quale è stato nominato, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio del territorio di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del territorio di Catanzaro è attivato a decorrere dal 12 marzo 1999.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione del predetto ufficio sono contemporaneamente soppressi l'ufficio tecnico erariale di Catanzaro e la conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro, nonché la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio tecnico erariale di Catanzaro, la conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro e la sezione staccata costituita nella predetta provincia ai sensi dell'art. 79, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e l'ufficio del territorio di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A1255

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 gennaio 1999.

Determinazione delle tariffe relative al riconoscimento dell'idoneità da parte del Ministero della sanità dei centri di lavorazione della selvaggina non pubblici che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, producono e commercializzano carni di selvaggina uccisa a caccia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/45/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Ritenuto necessario stabilire le tariffe per il rilascio da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di idoneità agli stabilimenti che producono e commercializzano carni di selvaggina uccisa a caccia;

Decreta:

Art. 1.

Per il riconoscimento di idoneità dei centri di lavorazione della selvaggina non pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, deve essere pagata all'erario la tariffa di L. 2.000.000.

Art. 2.

La registrazione negli elenchi ministeriali del cambio di ragione sociale per gli impianti di cui al punto precedente deve essere pagata all'erario la tariffa di L. 200.000.

Art. 3.

Le somme di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere versate a cura dei soggetti interessati, per il tramite della tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo XX - Capitolo 3618, denominato «versamenti effettuati da enti e privati richiedenti prestazioni tecnico-sanitarie».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

99A1088

DECRETO 9 febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradue en Kinésitherapie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Martin Carine, cittadina belga;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista della riabilitazione, conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 12, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio «Gradue en Kinésitherapie» conseguito in Belgio, in data 19 giugno 1984, dalla sig.ra Martin Carine, nata a Waremme (Belgio) il 19 novembre 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1999

Il direttore generale: D'ARI

99A1089

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DELL'IMPIEGO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima e seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti diciassette società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima e seconda, senza far luogo alla norma dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Regione Campania Boscoreale 320», B.U.S.C. n. 6275, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo in data 29 aprile 1974, repertorio n. 200193, omologata al tribunale di Napoli in data 19 giugno 1974, depositato in cancelleria in data 14 febbraio 1974, iscritta al registro società n. 2166;

2) società cooperativa «San Giorgio», B.U.S.C. n. 7454, con sede in Barano d'Ischia, costituita per rogito notaio Angelo Tirone in data 14 ottobre 1977, repertorio n. 10764, omologata al tribunale di Napoli in data 16 novembre 1977, depositato in cancelleria in data 5 dicembre 1977, iscritta al registro società n. 2117;

3) società cooperativa «Speranza», B.U.S.C. n. 8314, con sede in Nola, costituita per rogito notaio Domenico De Sio in data 5 maggio 1979, repertorio n. 5936, omologata al tribunale di Napoli in data 24 maggio 1979, depositato in cancelleria in data 2 giugno 1979, iscritta al registro società n. 1626;

4) società cooperativa «Girasole 4», B.U.S.C. n. 8342, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Maria Teresa Di Majo in data 29 maggio 1979, repertorio n. 41198, omologata al tribunale di Napoli in data 13 giugno 1979, depositato in cancelleria in data 3 luglio 1979, iscritta al registro società n. 1872;

5) società cooperativa «Parco dei Glicini», B.U.S.C. n. 9314, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito notaio Francesco Mercadante in data 24 marzo 1981, repertorio n. 5579, omologata al tribunale di Napoli in data 8 aprile 1981, depositato in cancelleria in data 6 maggio 1981, iscritta al registro società n. 1756;

6) società cooperativa «Patrizia», B.U.S.C. n. 9377, con sede in Frattamaggiore, costituita per rogito notaio Angelo Spena in data 15 gennaio 1981, repertorio n. 48898, omologata al tribunale di Napoli in data 2 giugno 1981, depositato in cancelleria in data 29 giugno 1981, iscritta al registro società n. 2360;

7) società cooperativa «Ornella», B.U.S.C. n. 10298, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 23 dicembre 1982, repertorio n. 5140, omologata al tribunale di Napoli in data 16 febbraio 1983, depositato in cancelleria in data 4 marzo 1983, iscritta al registro società n. 1086;

8) società cooperativa «Floridiana», B.U.S.C. n. 12174, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Nicola Salomone in data 8 ottobre 1987, repertorio n. 36427, omologata al tribunale di Napoli in data 15 ottobre 1987, depositato in cancelleria in data 28 ottobre 1997, iscritta al registro società n. 6474;

9) società cooperativa «Azzurra», B.U.S.C. n. 12176, con sede in Anacapri, costituita per rogito notaio Giovanni Cesaro in data 25 settembre 1987, repertorio n. 34745, omologata al tribunale di Napoli in data 21 ottobre 1987, depositato in cancelleria in data 28 ottobre 1987, iscritta al registro società n. 6471;

10) società cooperativa «Airone», B.U.S.C. n. 12225, con sede in Villaricca, costituita per rogito notaio Enzo Salomone in data 13 novembre 1987, repertorio n. 50965, omologata al tribunale di Napoli in data 10 dicembre 1987, depositato in cancelleria in data 2 gennaio 1988, iscritta al registro società n. 11;

11) società cooperativa «S. Paolo», B.U.S.C. n. 12345, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita per rogito notaio Domenico Maio in data 30 marzo 1988, repertorio n. 25100, omologata al tribunale di Napoli in data 19 aprile 1988, depositato in cancelleria in data 27 aprile 1988, iscritta al registro società n. 2925;

12) società cooperativa «Del Sole», B.U.S.C. n. 12615, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 31 marzo 1989, repertorio n. 35641, omologata al tribunale di Napoli in data 3 maggio 1989, depositato in cancelleria in data 19 maggio 1989, iscritta al registro società n. 3063;

13) società cooperativa «Sole», B.U.S.C. n. 12862, con sede in Monte di Procida, costituita per rogito notaio Enrico Alifano in data 30 gennaio 1990, repertorio n. 16177, omologata al tribunale di Napoli in data 28 febbraio 1990, depositato in cancelleria in data 23 marzo 1990, iscritta al registro società n. 2282;

14) società cooperativa «Enea Domus», B.U.S.C. n. 13121, con sede in Bacoli, costituita per rogito notaio Vittorio Vosa in data 25 gennaio 1991, repertorio n. 3003, omologata al tribunale di Napoli in data 7 marzo 1991, depositato in cancelleria in data 5 giugno 1991, iscritta al registro società n. 3763;

15) società cooperativa «Andromeda», B.U.S.C. n. 13129, con sede in Pompei, costituita per rogito notaio Diego Ciro Vanacore in data 6 febbraio 1991, repertorio n. 12945, omologata al tribunale di Napoli in data 23 maggio 1991, depositato in cancelleria in data 13 giugno 1991, iscritta al registro società n. 3920;

16) società cooperativa «L'Arca», B.U.S.C. n. 13322, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Luigi Ventrosini in data 20 gennaio 1992, repertorio n. 427, omologata al tribunale di Napoli in data 10 marzo 1992, depositato in cancelleria in data 18 marzo 1992, iscritta al registro società n. 2031;

17) società cooperativa «Chianitelli», B.U.S.C. n. 13516, con sede in Casamicciola Terme, costituita per rogito notaio Arturo Antonio Pasquale in data 8 maggio 1992, repertorio n. 34265, omologata al tribunale di Napoli in data 1° luglio 1992, depositato in cancelleria in data 2 dicembre 1992, iscritta al registro società n. 6075.

Napoli, 28 dicembre 1998

Il direttore: D'ANIELLO

99A1234

DECRETO 1º febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ogaden», in Forte dei Marmi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Ogaden», con sede in Forte dei Marmi, costituita per rogito del notaio Tolomei Rodolfo in data 7 maggio 1992, repertorio n. 52646, registro imprese n. 21371, B.U.S.C. numero 1461/260798, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lucca, 1º febbraio 1999

Il direttore: SARTI

99A1164

DECRETO 4 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Camelia», in Avellino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia a r.l. è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Camelia», con sede sociale in Avellino, costituita in data 8 febbraio 1977 per rogito notaio Francesco Quarantelli, repertorio n. 2795, registro società n. 2012 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 985/151456).

Avellino, 4 febbraio 1999

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

99A1165

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1998.

Trasferimento in proprietà al Consorzio A.S.I. di Potenza di alcuni lotti di terreno industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione, del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma primo, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli

eventi sismici del 1980-81, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990 (già articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981) già di competenza della suddetta Agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto M.I.C.A. in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma primo, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già Direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta*, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da parte di vari imprenditori;

Vista la necessità di consentire, nei tempi più contenuti possibili, l'effettiva utilizzazione da parte degli imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Considerato che il commissario *ad acta* suddetto nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;

Visto il verbale d'intesa 25 giugno-2 luglio 1998 volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento, redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi A.S.I. con riserva da parte del Consorzio di Avellino, nonché dai delegati delle regioni Campania e Basilicata;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai Consorzi A.S.I. di Potenza e Salerno e nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste, entro i successivi 12 mesi;

Considerato che il M.I.C.A. ha proseguito e prosegue nell'attività ordinaria relativa ai lotti industriali da consegnare al Consorzio, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del M.I.C.A. medesimo di riassegnazione degli stessi;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo, e vista in proposito la nota n. 1.035.059 del 6 luglio 1998 di questo M.I.C.A.;

Considerato che con decreto ministeriale n. 212 del 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1989 questo M.I.C.A. ha provveduto alla consegna di lotti liberi e revocati senza preesistenze al Consorzio A.S.I. di Potenza e che in tale elenco figura erroneamente riportato il lotto n. 10 nell'area di Vitalba, come già segnalato con nota 1.036.154 del 7 ottobre 1998;

Viste le note del 24 novembre 1998, prot. n. 7181, e del 3 dicembre 1998, prot. n. 7481, integrativa della precedente, del Consorzio A.S.I. di Potenza, di richiesta di consegna dei lotti di cui all'art. 1 che segue;

Considerato che il verbale d'intesa al punto 4 prevede il trasferimento al Consorzio A.S.I. competente dell'intero contributo residuo per le revoche successive al 2 luglio 1998;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i contenuti e le condizioni di cui al verbale d'intesa richiamato nelle premesse, sono trasferiti al Consorzio A.S.I. di Potenza i lotti di terreno industriale di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di seguito riportati con i relativi estremi dei decreti di revoca e riferimenti catastali, nonché con l'individuazione dell'entità del contributo residuo che sarà versato a questo Ministero secondo le successive indicazioni consortili:

LOTTI REVOCATI:

Area industriale di Baragiano:

lotto n. 1 rif. catastale: lotto della superficie di mq 5.567 ubicato nel comune di Balvano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 4, con la particella n. 130 - decreto di revoca n. 148 del 19 luglio 1996, residuo contributo L. 16.605.896;

lotto n. 4 rif. catastale: lotto della superficie di mq 30.509 ubicato nel comune di Balvano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 4 con le particelle

numeri 106, 122, e al foglio n. 5 con le particelle 175 e 231 - decreto di revoca n. 91 del 16 maggio 1995, residuo contributo L. 344.615.697;

lotto n. 7 rif. catastale: lotto della superficie di mq 10.160 ubicato nel comune di Balvano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 5 con le particelle numeri 233 e 240 - decreto di revoca n. 56 del 28 gennaio 1991, residuo contributo L. 870.880.749;

lotto n. 13 rif. catastale: lotto della superficie di mq 3.620 ubicato nel comune di Balvano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 5 con le particelle numeri 67, 68, 230 - decreto di revoca n. 55 del 28 gennaio 1991, contributo residuo L. 15.010.076;

lotto n. 16 rif catastale: lotto della superficie di mq 16.696 ubicato nel comune di Balvano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 5 con la particella n. 213 - decreto di revoca n. 114 del 3 maggio 1994, contributo residuo L. 884.194.764.

Area industriale di Isca:

lotto n. 4 rif. catastale: lotto della superficie di mq 14.738 ubicato nei comuni di S. Angelo Le Fratte (Potenza) e Satriano di Lucania (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 18 (S. Angelo Le Fratte) con le particelle numeri 446 e 374, e al foglio n. 19 (Satriano di Lucania) con le particelle 707 e 606 - decreto di revoca n. 87 del 16 maggio 1995, contributo residuo L. 1.473.531.664.

Area industriale di Tito:

lotto n. 19 rif. catastale: lotto della superficie di mq 72.356 ubicato nel comune di Tito (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 14 e con le particelle numeri 834, 831, 807, 813, 823, 835, 825, 827, 815, 806, 810, 812, 637 - decreto di revoca n. 214 del 23 luglio 1998, residuo contributo L. 1.114.500.030;

lotto n. 20 rif. catastale: lotto della superficie di mq 68.754 ubicato nel comune di Tito (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 14 e con le particelle numeri 836, 809, 811, 805, 816, 828, 482, 483, 829, 841, 485, 192, 804, 845, 819, 818, 839, 843; al foglio n. 13 particelle numeri 712, 710, 936, 921, 74, 309, 75, 310, 257 e 258 - decreto di revoca n. 213 del 23 luglio 1998, residuo contributo L. 442.636.530.

Area industriale di Viggiano:

lotto n. 1 rif. catastale: lotto della superficie di mq 7.468 ubicato nei comuni di Grumento Nova (Potenza) e Viggiano (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 17 (Grumento Nova) con le particelle numeri 484 e 499; al foglio n. 69 (Viggiano) con le particelle numeri 1528, 1547, 1545, 1549, 1554, 1533, 894, 889, 895, 897, 896, 898, 899, 902, 1552, 1550, 1543, 1536 e 892 - decreto di revoca n. 87 del 16 maggio 1995, contributo residuo L. 1.473.531.664;

lotto n. 5 rif. catastale: lotto della superficie di mq 11.504 ubicato nel comune di Grumento Nova (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 17 con le particelle numeri 519, 515, 509, 512, 508, 527, 416 e 417 - delibera di revoca n. 5727 del 28 luglio 1992, contributo residuo L. 994.605.791;

lotto n. 9 rif. catastale: lotto della superficie di mq 18.227 ubicato nel comune di Grumento Nova (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 17 con le particelle numeri 423 e 427 - decreto di revoca n. 268 del 18 aprile 1997, contributo residuo L. 1.363.377.193.

Area industriale di Vitalba:

lotto n. 9 rif. catastale: lotto della superficie di mq 10.976 ubicato nel comune di Atella (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 45 con la particella n. 937 - decreto di revoca n. 35 del 18 aprile 1995, contributo residuo L. 961.466.324;

lotto n. 11 rif. catastale: lotto della superficie di mq 6.105 ubicato nel comune di Atella (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 45 con la particella n. 928 - decreto di revoca n. 257 del 12 dicembre 1994, contributo residuo L. 22.255.739;

lotto n. 16 rif. catastale: lotto della superficie di mq 21.813 ubicato nel comune di Atella (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 45 con le particelle numeri 838 e 852 - decreto di revoca n. 99 dell'11 aprile 1994, contributo residuo L. 114.569.522;

lotto n. 18 rif. catastale: lotto della superficie di mq 10.495, ubicato nel comune di Atella (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 45 con la particella n. 929 - decreto di revoca n. 654 del 30 giugno 1989, contributo residuo L. 322.089.556;

lotto n. 19 rif. catastale: lotto della superficie di mq 24.729, ubicato nel comune di Atella (Potenza), distinto in catasto al foglio n. 45 con la particella n. 926 - decreto di revoca n. 744 del 14 ottobre 1988, contributo residuo L. 1.360.131.675.

Art. 2.

Il lotto *sub* n. 10 in area Valle Vitalba riportato nell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 212 del 21 luglio 1998 va escluso da tale elenco, in quanto già di precedente trasferimento a favore della ditta beneficiaria, con decreto ministeriale n. 101 del 30 aprile 1998.

Art. 3.

Il Consorzio A.S.I. di Potenza provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e specificatamente da quella vigente in materia di interventi ex legge n. 219/1981. Le particelle in corso di volturazione a questo Ministero potranno essere intestate direttamente al Consorzio A.S.I. di Potenza. Le particelle oggetto di procedure espropriative tuttora in corso saranno volturate e trascritte successivamente al perfezionamento delle procedure stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il direttore generale: SAPPINO

99A1230

DECRETO 21 gennaio 1999.

Dicitura per la identificazione del lotto delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 1999.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 1999 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 1999, è costituita dalla lettera S seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

Il Ministro: BERSANI

99A1232

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 febbraio 1999.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni dell'allegato 4 del 26 luglio 1994, così come modificato con decreto ministeriale del 14 marzo 1996, concernente la «Istituzione del repertorio stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante norme sulla «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1994 che istituisce il repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano ed in particolare l'allegato 4 relativo ai requisiti attitudinali minimi, per l'iscrizione al repertorio degli stalloni di razza puro sangue inglese;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996 con il quale è stato integrato e modificato, tra l'altro, il predetto allegato 4;

Visti i verbali delle conferenze di servizio del 20 gennaio 1999 e 2 febbraio 1999 con l'ente che gestisce il libro genealogico del cavallo puro sangue inglese e l'Associazione nazionale degli allevatori di cavalli della stessa razza, dalle quali è emersa la necessità di modificare, con decorrenza immediata, i requisiti minimi attitudinali per l'iscrizione di cavalli di razza puro sangue inglese al repertorio degli stalloni, introducendo un criterio di valutazione di detti requisiti non più basato su singole corse, bensì sull'intera carriera sportiva del cavallo valutata sulla base di una classifica internazionale stilata dalla Confererza internazionale degli Handicappers (International Classification Conference Handicappers);

Ritenuto di modificare conseguentemente il sopracitato allegato 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1996, nonché di prevedere contemporaneamente norme transitorie che, per i soli procedimenti amministrativi già istruiti, stabiliscano l'applicabilità alternativa dei precedenti o dei nuovi requisiti per l'iscrizione al suddetto repertorio degli stalloni, secondo il principio del trattamento più favorevole agli interessati

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego» e successive modificazioni ed integrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1994 recante «Requisiti attitudinali minimi per l'iscrizione al repertorio stalloni» come modificato dal decreto ministeriale 14 marzo 1996 è sostituito dal nuovo allegato unito al presente decreto.

Art. 2.

Alle sole richieste di iscrizione al repertorio degli stalloni già istruite ma non ancora completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano i nuovi requisiti previsti dall'allegato 4 salvo che non risultino più favorevoli i requisiti vigenti all'atto della richiesta stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1999
Registro n. 1, Politiche agricole, foglio n. 18

ALLEGATO

REQUISITI ATTITUDINALI MINIMI
PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO STALLONI
PER IL PUROSANGUE INGLESE

A) *Fecondazione naturale pubblica:*

1) Cavalli che nel corso della loro carriera di corse abbiano ottenuto un punteggio (rating) di 105 o superiore assegnato dalla International Classification Committee Handicappers (Conferenza Internazionale degli Handicappers).

2) Cavalli che nel corso della loro carriera di corse abbiano ottenuto un punteggio (rating) di almeno 95 assegnato dalla Commissione degli Handicappers nominata dal Jockey Club Italiano e che inoltre siano:

a) Figli di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II o III, figurante nella prima parte della pubblicazione «International Cataloguing Standard»

oppure

b) figli di una fattrice vincitrice di una corsa di gruppo I, II o III, come sopra definita, o che abbia prodotto almeno un vincitore di corse di gruppo I, II o III oltre il soggetto da approvare;

3) Cavalli nati dall'accoppiamento degli stalloni di cui al punto 2a, (padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II, III) con fattrici vincitrici di cui al punto 2b (vincitrici in una corsa di gruppo I, II, III o che abbiano prodotto almeno un vincitore con le stesse caratteristiche);

4) Cavalli già approvati alla fecondazione pubblica all'estero qualora padri di almeno un cavallo con punteggio minimo (rating) di 105 o di tre cavalli con punteggio minimo (rating) di almeno 95.

B) *Trasformazione da fecondazione privata a pubblica.*

Gli stalloni precedentemente abilitati alla monta privata possono essere approvati alla fecondazione pubblica qualora padri di almeno un cavallo con un punteggio minimo (rating) di 105 o tre cavalli con punteggio minimo (rating) di almeno 95.

C) *Fecondazione naturale pubblica di cavalli con attitudine alla corsa ad ostacoli.*

Cavalli che siano vincitori in uno dei seguenti grandi premi internazionali in ostacoli:

Italia:

Gran Premio Merano;
Grande Steeple Chases di Milano;
Corsa Siepi di Roma;
Corsa Siepi di Milano;
Corsa Siepi di Merano.

Francia:

Gran Prix d'Automne (Siepi);
Prix Cambaceres (Siepi), Auteuil;
Grande Course de Haies d'Auteuil (Siepi);
Grand Steeple Chases de Paris, Auteuil;
Prix La Haye Jousselin (Steeple), Auteuil;
G'.P. Presidente de la Republique (Steeple), Auteuil;
Prix Renaud du Vivier (Siepi), Auteuil.

Gran Bretagna:

Gold Trophy Handicap Hurdle, Newbury;
King George VI (Steeple) Kenston;
(Martell) Grand National H. (Steeple), Aintree;
Queen Mother Champion (Steeple), Cheltenham;
(Smurfit) Champion Hurdle Challenge Trophy, Cheltenham;
(Tot) Cheltenham Gold Cup (Steeple), Cheltenham;
(Whitbread) Gold Cup Handicap (Steeple), Sandown.

Irlanda:

Champion Four Year Old Hurdie Punchestown;
Champion Hurdle, Leopardstown;
(Hennessy Cognac) Gold Cup (Steeple), Leopardstown;
Irish Grand National Ext. (Steeple);
Ladbrokc Hurdle (Siepi), Leopardstown.

D) *Esclusione dalla riproduzione.*

Sono esclusi dalla riproduzione quei sogetti che, trascorso il settimo anno dalla data di approvazione alla fecondazione, non abbiano prodotto almeno un cavallo con un punteggio minimo (rating) di 105 o tre cavalli con punteggio minimo (rating) di almeno 95.

99A1233

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 22 gennaio 1999.

Approvazione di perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori dell'intervento: «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio di Simbirizzi - secondo lotto». (Ordinanza n. 131).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi in fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che il commissario governativo, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva spesa d'atto, ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25 in data 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori di «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, da realizzarsi in due distinti lotti, per l'importo complessivo di L. 20.000.000.000, è finalizzato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A),* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi della contabilità speciale n. 1690/3: «Presidente dell'Ente autonomo Flumendosa per il collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1701/8;

Atteso che su tale contabilità sono riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento in argomento;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* dell'«Ente»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24 del 22 aprile 1987;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 24 settembre 1995 è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 88 del 18 novembre 1997, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo del secondo lotto dei lavori di «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi» per l'importo complessivo di L. 12.957.809.710 così ripartito:

	Lire	Lire
A) *Lavori a base d'appalto*		
A1) Condotta di collegamento	9.879.847.973	
A2) Compenso a corpo	200.000.000	
A3) Sommano i lavori lordi	10.079.847.973	
A4) A dedurre il ribasso d'asta del 22.88%	– 2.306.269.216	
A5) Restano i lavori al netto	7.773.578.757	
A/b) *Importo netto progetto esecutivo*		
A/b1) Condotta di collegamento	7.573.578.757	
A/b2 Compenso a corpo	200.000.000	
Somma progetto esecutivo		7.773.578.757
A/c) *Maggiorazioni per modifiche costruttive*		
A/c1 - Attrav. canale Molentargius con tubo guaina	104. 785.656	
A/c2 - Attrav. viale Colombo con spingitubo	119.030.782	
A/c3 - Attrav. via Fiume con spingitubo	85.125.264	
Somma le maggiorazioni	308.941.702	
Sommano al netto i lavori		8.082.520.459
B) *Somme a disposizione*		
B1) Espropriazioni	1.297.072.000	
B2) Oneri per concessioni varie (attraversamenti etc.)	20.000.000	
Sommano		1.317.072.000
C) Imprevisti		763.024.194
D) Spese generali		1.055.221.992
E) I.V.A. 19% su (A/b + A/c + B/2 + D)		1.739.971.065
Importo complessivo		12.957.809.710

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'«Ente» assunta in data 22 dicembre 1998 con il n. 549/98 di adozione della perizia suppletiva e di variante inerente il secondo lotto dell'opera «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio di Simbirizzi» redatta dalla direzione dei lavori;

Visti gli articoli 14 e 22 della legge regionale n. 24 del 22 aprile 1987 così come modificata dal decreto del presidente della giunta regionale n. 125 del 7 luglio 1998;

Atteso che trattandosi di perizia che non comporta modifiche sostanziali al progetto approvato ovvero spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 14, punto *c)*, della citata legge regionale n. 24/87 non risulta necessario il parere del comitato tecnico-amministrativo competente;

Vista la nota di trasmissione del provvedimento di adozione prot. n. 13353 in data 24 dicembre 1998;

Vista la perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo di L. 12.957.809.710 così ripartito:

	Lire	Lire
A) *Lavori*		
A1) Lavori in progetto	7.882.520.459	
A2) Compenso a corpo	200.000.000	
Sommano . . .		8.082.520.459
A3) Lavori aggiuntivi in perizia . .	136.571.761	
Sommano A) . . .		8.219.092.220
B) *Somme a disposizione*		
B1) Espropriazioni	1.297.072.000	
B2) Oneri per concessioni varie (attraversamenti etc.)	20.000.000	
Sommano B) . . .		1.317.072.000
C) Imprevisti		384.293.465
D) Spese generali		1.157.944.651
E) I.V.A. 20% su (A + B2 +D) . .		1.879.407.374
Importo complessivo		12.957.809.710

Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio istruttore dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, comunicato con nota n. 1214 del 13 gennaio 1999;

Atteso pertanto, che deve provvedersi all'approvazione del progetto della perizia suppletiva e di variante sopra citata al fine di procedere nella realizzazione per mezzo dell'«Ente», previsto quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione della perizia suppletiva e di variante

1. Tenuto conto del parere dell'ufficio istruttore dell'assessorato regionale dei lavori pubblici citato in premessa e delle considerazioni nella medesima premessa, è approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - secondo lotto» così ripartito:

	Lire	Lire
A) *Lavori*		
A1) Lavori in progetto	7.882.520.459	
A2) Compenso a corpo	200.000.000	
Sommano . . .		8.082.520.459
A3) Lavori aggiuntivi in perizia . .	136.571.761	
Sommano A) . . .		8.219.092.220
B) *Somme a disposizione*		
B1) Espropriazioni	1.297.072.000	
B2) Oneri per concessioni varie (attraversamenti etc.)	20.000.000	
Sommano B) . . .		1.317.072.000
Imprevisti		384.293.4665
D) Spese generali		1.157.944.651
E) I.V.A. 20% su (A +B2 + D) . .		1.879.407.374
Importo complessivo . . .		12.957.809.710

2. È confermata con riferimento ai lavori di cui al progetto esecutivo approvati con ordinanza n. 88/97 ed a quelli relativi alla perizia approvata con la presente ordinanza, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge, di cui all'art. 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996;

3. Restano fermi i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2539, già fissati con l'ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996, nonché tutte le disposizioni nell'art. 1, secondo, terzo, quarto e quinto comma della medesima ordinanza.

4. Vengono integralmente confermati gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 88 del 18 novembre 1997.

Cagliari, 22 gennaio 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A1173

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 3 febbraio 1999.

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito commissione di

vigilanza), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone, tra l'altro, in ordine al funzionamento ed ai principi che disciplinano l'attività e l'organizzazione della commissione di vigilanza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito legge n. 241 del 1990), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992), concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990;

Visto in particolare l'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che esclude il diritto di accesso ai documenti nei casi di segreto di ufficio o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che esclude il diritto di accesso per la salvaguardia delle esigenze espressamente indicate nel comma stesso;

Visto l'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che fa obbligo alle singole amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati e comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al richiamato comma 2;

Visto l'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, che dà facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, recante la disciplina dei casi di esclusione;

Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone che i dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione di vigilanza nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che dispone in materia di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, sopra richiamate;

Vista la propria deliberazione in data 21 maggio 1998;

Sentito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge n. 241 del 1990, reso nella seduta del 18 novembre 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, il presente regolamento individua le categorie di documenti formati dalla commissione di vigilanza, o comunque detenuti stabilmente dalla stessa, che sono sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992.

Art. 2.

Categorie di documenti sottratti all'accesso nei casi di segreto d'ufficio o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sono sottratti all'accesso i documenti, di contenuto generale o particolare, contenenti dati, notizie e informazioni acquisiti dalla commissione di vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, nonché ogni altro documento contenente dati, notizie e informazioni acquisite dalla stessa nell'esercizio delle proprie attribuzioni, coperto dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 1998, n. 58, per la collaborazione tra autorità e dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto.

2. Sono inaccessibili:

a) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza ed inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico di provvedimenti assunti dalla commissione di vigilanza e non sottratti all'accesso e siano in questi ultimi richiamati;

b) gli atti preordinati alla difesa in giudizio della commissione di vigilanza.

3. I documenti formati dalla commissione di vigilanza o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

Art. 3.

Categorie di documenti sottratti all'accesso per l'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della criminalità.

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 241 del 1990, e dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratti all'accesso i documenti relativi alle misure di sicurezza attuate nell'ambito della commissione di vigilanza di seguito indicati:

a) atti e documenti attinenti la sicurezza delle infrastrutture e degli ambienti di lavoro;

b) atti e documenti attinenti la sicurezza delle procedure e dei dati informatici.

Art. 4.

Categorie di documenti sottratti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

1) rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

2) elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

3) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

4) documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

5) documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

6) documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, disciplinari fino all'esaurimento del relativo procedimento, monitori e cautelari e quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

7) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e notizie riservati su soggetti riconoscibili;

8) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

9) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

2. Sono altresì inaccessibili:

a) tutti i documenti preordinati all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

b) i verbali delle riunioni della commissione di vigilanza nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso;

c) i documenti riguardanti l'attività ispettiva interna fino all'esaurimento del relativo procedimento;

d) gli atti e i documenti relativi a procedure di acquisizione di beni e servizi e per appalti di opere e lavori nel corso dell'espletamento delle procedure stesse.

Art. 5.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della commissione di vigilanza, può essere reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dalla stessa.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1999

Il presidente: BESSONE

99A1152

DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999.

Disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito commissione di vigilanza), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone, tra l'altro, in ordine al funzionamento ed ai principi che disciplinano l'attività e l'organizzazione della commissione di vigilanza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito legge n. 241 del 1990), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992), concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990;

Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che rimette alle singole amministrazioni di adottare le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990, ed all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, sopra richiamati;

Delibera:

Sono approvate le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990 di seguito riportate:

Art. 1.

Oggetto del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in relazione ai documenti inerenti le materie non elencate nel «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso», emanato dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, cui si fa rinvio.

2. Nell'ambito delle categorie per le quali è ammesso, l'accesso è consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi. Qualora l'accesso ai documenti originali non sia possibile senza recare pregiudizio al diritto di riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, ovvero senza violare il segreto d'ufficio, l'accesso agli stessi è consentito limitatamente alle parti la cui visione non comporti il pregiudizio o la violazione predetti.

3. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con l'integrale pubblicazione dei documenti nel Bollettino della commissione di vigilanza o altra adeguata forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici o telematici.

Art. 2.

Informazioni sul diritto di accesso

1. Nelle more dell'adozione delle misure organizzative per l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attuazione delle norme in tema di trasparenza dell'attività amministrativa, di diritto di accesso, di corretta informazione, il responsabile per le relazioni con il pubblico, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, fornisce, su richiesta degli interessati, gli elementi informativi occorrenti per la regolare presentazione delle istanze ed ogni chiarimento ed indicazione necessario in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso e dei relativi costi.

2. In particolare, il responsabile per le relazioni con il pubblico, in collaborazione con le unità organizzative competenti, assicura:

a) servizi all'utenza tali da agevolare l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui al capo III della legge n. 241 del 1990;

b) informazioni all'utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti.

Art. 3.

Soggetti legittimati all'accesso

1. Il diritto di accesso è riconosciuto:

a) ai soggetti privati portatori di interessi personali e concreti, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;

b) alle amministrazioni pubbliche che abbiano uno specifico interesse, per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;

c) ai portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, previo accertamento della natura dell'interesse di cui sono portatori e della legittimazione del soggetto richiedente.

Art. 4.

Accesso informale

1. Per l'esercizio del diritto di accesso in via informale mediante richiesta, verbale o scritta, rivolta alla commissione di vigilanza si richiamano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992.

Art. 5.

Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento, il diritto di accesso si esercita, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, in via formale con la presentazione o inoltro da parte del richiedente di un'apposita istanza che deve indicare:

a) le generalità;

b) il documento oggetto della richiesta ed, eventualmente, il procedimento cui il documento stesso è relativo ovvero gli elementi utili alla sua identificazione;

c) la motivazione della richiesta;

d) le modalità con cui s'intende esercitare il diritto di accesso;

e) gli estremi del documento identificativo che verrà esibito al momento dell'accesso;

f) la data e la sottoscrizione.

2. Qualora il soggetto istante rivesta particolari funzioni (legale rappresentante di persona giuridica, rappresentante, tutore o curatore dei soggetti interessati all'accesso), lo stesso è tenuto ad indicare ed esibire la fonte o il provvedimento attributivo del potere di rappresentanza.

3. Una singola istanza può riguardare anche più documenti; in ogni caso le istanze debbono essere formulate in modo da consentire l'identificazione dei documenti in relazione ai quali si richiede l'accesso.

Art. 6.

Modalità di presentazione dell'istanza formale di accesso

1. L'istanza deve essere indirizzata alla «commissione di vigilanza sui fondi pensione» ed è inoltrata direttamente all'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Della data di ricezione dell'istanza, se pervenuta per corrispondenza, in mancanza di altri mezzi idonei allo scopo quali ricevuta di ritorno e telefax fa fede il timbro a data della commissione di vigilanza, apposto sull'istanza nel giorno del suo arrivo.

3. In caso di presentazione dell'istanza direttamente agli uffici della commissione di vigilanza verrà rilasciata apposita ricevuta, anche mediante consegna di copia dell'istanza protocollata.

4. Le richieste di accesso sono raccolte, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, in appositi archivi.

Art. 7.

Responsabile del procedimento di accesso

1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente dell'unità organizzativa competente a formare l'atto ovvero a detenerlo stabilmente, o altro dipendente della stessa unità da questi designato.

2. Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria e ad ogni altro adempimento inerente al procedimento di accesso, operando secondo le modalità indicate nell'art. 6 della legge n. 241 del 1990.

Art. 8.

Esame dell'istanza

1. L'istanza di accesso è esaminata procedendo, preliminarmente, all'accertamento delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione del richiedente.

2. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, entro dieci giorni dalla sua presentazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione o ricezione dell'istanza ovvero dal suo perfezionamento, la commissione di vigilanza assume, con provvedimento espresso, le sue decisioni, dandone immediata comunicazione al richiedente entro lo stesso termine.

Art. 9.

Accoglimento dell'istanza

1. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente vengono indicati l'unità organizzativa presso la quale può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, i giorni e l'orario durante i quali può avvenire la consultazione e fornita ogni altra informazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.

2. L'accoglimento dell'istanza di accesso a un documento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Art. 10.

Modalità di accesso

1. Il richiedente, all'atto dell'accesso ai documenti, è identificato mediante l'esibizione di un documento valido di riconoscimento e deve, ove occorra, comprovare i propri poteri rappresentativi mediante esibizione, se non già effettuata, di idonea documentazione.

2. Il diritto di accesso è esercitato mediante visione dei documenti alla presenza di un incaricato della commissione di vigilanza e, a richiesta, mediante estrazione di copie.

3. È vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare su di essi segni o comunque alterarli in qualche modo.

4. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e trascrivere qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.

5. Il rilascio di copie è subordinato, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990, al rimborso dei relativi costi nell'ammontare determinato dalla commissione di vigilanza e preventivamente comunicato all'interessato all'atto dell'accesso.

6. L'accesso deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso. Tale termine è raddoppiato per i residenti all'estero.

7. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate.

Art. 11.

Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso formale

1. Il provvedimento di rifiuto, di limitazione o di differimento dell'accesso richiesto in via formale è motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alle categorie di documenti di cui alle fattispecie indicate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 12.

Forme di pubblicità dell'attività della commissione di vigilanza

1. In attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 16, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione di vigilanza rende pubblici nel bollettino, secondo le previsioni di cui all'art. 18 del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, o con ogni altra idonea forma di pubblicità stabilita:

le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni non sottratti all'accesso;

la relazione annuale sull'attività svolta, predisposta ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

gli orientamenti interpretativi e le informative di carattere generale che interessano l'attività dei fondi vigilati;

l'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Pubblicità aggiuntiva

1. Le presenti disposizioni, oltre che pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della commissione di vigilanza, possono essere rese pubbliche mediante ulteriori forme e modalità stabilite dalla stessa.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il presidente: BESSONE

99A1153

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1995, 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 7 ottobre 1998;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 1651 del 15 ottobre 1998;

Visto il parere favorevole del Comitato universitario regionale di coordinamento;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo XX - Facoltà di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è inserita la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 2.

Nell'art. 225 contenente le «Norme comuni alle scuole di specializzazione» è inserita la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 3.

Dopo l'art. 245 relativo alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 246 (*Scuola di specializzazione in medicina dello sport*). — 1. La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina dello sport, sia riguardo alla attività scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

4. Il corso ha la durata di 4 anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5, in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi.

La scuola ha sede presso il dipartimento di clinica medica, immunologia e malattie infettive per il primo triennio, e poi alternativamente presso un dipartimento biologico, chimico-biologico e clinico, indicato dal consiglio della scuola, tenuto in debito conto delle discipline comprese nei programmi.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari.*

A. *Area propedeutica, morfologica e fisiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e sulle funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'età evolutiva a quella adulta, con le capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica.

B. *Area fisiopatologica e farmacologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva, nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori: F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, F07E Endocrinologia.

C. *Area patologica e traumatologica:*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico, cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti di farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli esperti tossicologici.

Settori F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D. *Area valutativa e medico-preventiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori. E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F16A Malattie apparato locomotore, F22A Igiene generale ed applicata.

E. *Area terapeutica e riabilitativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima ai fini terapeutici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Anestesiologia.

F. *Area psicologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, in età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica.

G. *Area organizzativa e tecnico-metodologica.*

Obiettivo: lo specialando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

H. *Area medico legale e assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti della atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settori: F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:

1) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico, ortopedico;

2) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

3) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;

4) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;

5) aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 in cardiopatici e/o asmatici;

6) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

99A1174

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 15 febbraio 1999, n. **932341.**

Agevolazioni per l'imprenditoria femminile, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Circolare esplicativa delle modalità di ripresentazione delle domande relative al secondo bando, ai sensi del decreto ministeriale 15 gennaio 1999.

Alle imprese interessate

Alle organizzazioni imprenditoriali

Con decreto del 15 gennaio 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1999), sono stati approvati gli elenchi delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 215/1992 e disciplinate le modalità per la ripresentazione delle domande da parte dei soggetti esclusi o di quelli che, pur ammessi, non possono ottenere l'agevolazione, o la ottengono solo parzialmente, a causa dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie. Tale ripresentazione consente di concorrere, con le domande che sono state presentate entro il 31 dicembre 1998, all'assegnazione dei fondi disponibili per il 1999.

Il comma 6 dell'art. 8 del decreto 15 gennaio 1999 fa riferimento, per la ripresentazione delle domande, alla circolare 13 marzo 1998, n. 952355.

Tenuto conto che, in seguito all'emanazione della predetta circolare sono intervenute alcune modifiche alla normativa che disciplina le autocertificazioni (introdotte dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche), si ritiene opportuno diramare i nuovi modelli per la ripresentazione delle domande, che tengono conto delle predette variazioni.

Con l'occasione si richiama l'attenzione su quanto segue:

1. Qualora la percentuale di investimento realizzato al 31 dicembre 1998 risulti superiore a quella indicata nella domanda precedente, presentata a valere sul secondo bando (e cioè entro il 31 dicembre 1997), il punteggio relativo allo stato di realizzazione del progetto sarà calcolato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 1996 «Criteri per la selezione delle domande di agevolazione per la promozione di nuova imprenditoria femminile». Non saranno prese in considerazione percentuali di realizzazione inferiori a quelle dichiarate in precedenza.

2. Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, per le dichiarazioni sostitutive di notorietà non è richiesta l'autentica della firma. Pertanto è sufficiente che la domanda, redatta secondo i modelli di cui agli allegati 1 e 2 della presente circolare, sia corredata dalla fotocopia del documento di identità del rappresentante legale.

3. Per la sola conferma della domanda precedentemente presentata si fa riferimento allo schema riportato nell'allegato 1.

4. Nel caso in cui si ritenga apportare modifiche alla domanda precedentemente presentata, la richiesta deve essere formulata secondo il modello riportato nell'allegato 2.

5. Si rammenta che, secondo quanto previsto nella citata circolare 13 marzo 1998, alla domanda che preveda modifiche deve essere allegata la certificazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto interministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, il cui schema è riportato nell'allegato 3. Qualora le modifiche riguardino l'importo della spesa prevista o le caratteristiche tecniche degli investimenti, la domanda deve essere corredata anche dalla perizia giurata asseverata di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto n. 706/1996. Uno schema di perizia giurata è allegato alla circolare 26 giugno 1998, n. 953566 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998 e nel sito INTERNET www.minindustria.it

6. Le domande non inserite in graduatoria, in quanto non ammesse ad agevolazione, possono essere ripresentate a condizione che venga espressa formale rinuncia all'agevolazione parziale concedibile, nella forma riportata in nota agli schemi di cui agli allegati 1 e 2.

7. Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: «Ripresentazione domanda legge n. 215/1992 - terzo bando».

8. Il termine per la ripresentazione delle domande, fissato al sessantesimo giorno della pubblicazione del citato decreto 15 gennaio 1999, scade il 31 marzo 1999.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

ALLEGATO 1

BOLLO

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.C.I.I. - Div. II - Via del Giorgione, 2*b* - 00147 ROMA

OGGETTO: ripresentazione e conferma della domanda di agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215. N. POS. .... /secondo bando (indicare il numero di posizione MICA rilevabile dalla graduatoria).

Il/la sottoscritt... ...., nella qualità di legale rappresentante della ditta ...., con sede in ...., ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla legge in oggetto entro la scadenza del 31 dicembre 1997, ottenendo un punteggio di ....

Al riguardo comunica di voler riconfermare la predetta domanda in tutti i suoi elementi, al fine di poter concorrere all'assegnazione dei contributi riguardanti le domande presentate entro la scadenza del 31 dicembre 1998.

Dichiara che al 31 dicembre 1998 la quota percentuale di investimenti realizzati è pari al ....% (percentuale dei pagamenti effettuati in rapporto all'investimento complessivo).

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, nonché ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in caso di mendaci dichiarazioni o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data ....

Firma del legale rappresentante (1)

....

N.B. — Nel caso si tratti di una domanda ammessa ma agevolabile solo parzialmente, riportare la seguente frase: «Dichiara inoltre di rinunciare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 15 gennaio 1999 al contributo parziale concedibile a norma del medesimo decreto».

---

(1) Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, la presente dichiarazione non è più soggetta ad autentica della firma a condizione che venga trasmessa unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2

BOLLO

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.C.I.I. - Div. II - Via del Giorgione, 2*b* - 00147 ROMA

OGGETTO: ripresentazione e conferma della domanda di agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215. N. POS. .... /2° bando (indicare il numero di posizione MICA rilevabile dalla graduatoria).

Il/la sottoscritt... ...., nella qualità di legale rappresentante della ditta ...., con sede in ...., ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla legge in oggetto entro la scadenza del 31 dicembre 1997, ottenendo un punteggio di ....

Al riguardo dichiara di voler ripresentare la predetta domanda, al fine di poter concorrere all'assegnazione dei contributi riguardanti le domande presentate entro la scadenza del 31 dicembre 1998, apportando le modifiche di seguito indicate:

(illustrare nel dettaglio le modifiche che si intende apportare rispetto al modulo di domanda precedentemente presentato).

Dichiara che al 31 dicembre 1998 la quota percentuale di investimenti realizzati è pari al ....% (percentuale dei pagamenti effettuati in rapporto all'investimento complessivo).

Allega alla presente richiesta:

certificazione ex art. 5, comma 1, lettera *b),* del decreto ministeriale n. 706/1997;

perizia giurata ex art. 5, comma 1, lettera *c),* del decreto ministeriale n. 706/1997 (solo nei casi indicati al punto 3 della circolare n. 952355 del 13 marzo 1998).

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, nonché ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in caso di mendaci dichiarazioni o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data ....

Firma del legale rappresentante (1)

....

N.B. — Nel caso si tratti di una domanda ammessa ma agevolabile solo parzialmente, riportare la seguente frase: «Dichiara inoltre di rinunciare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 15 gennaio 1999 al contributo parziale concedibile a norma del medesimo decreto».

---

(1) Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, la presente dichiarazione non è più soggetta ad autentica della firma a condizione che venga trasmessa unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 3

CERTIFICAZIONE
(prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 706/1996)

Il/la sottoscritt... ....
(Cognome e nome)
qualifica: .... (presidente del collegio sindacale, ovvero revisore dei conti, dottore commercialista iscritto all'albo, ragioniere iscritto all'albo o perito commerciale iscritto all'albo), consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, nonché ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in caso di mendaci dichiarazioni o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, attesta la conformità alla legge n. 215/1992, l'effettività e la regolarità documentale di quanto dichiarato dal sig. ....

In qualità di legale rappresentante della ditta ....
....

Data ....

Firma (1)

....

---

(1) Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, la presente dichiarazione non è più soggetta ad autentica della firma a condizione che venga trasmessa unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

99A1235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione latina relativamente all'ufficio di Roma, firmato a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di note interpretativo dell'art. VI, firmato a Parigi il 12 febbraio 1996 e scambio di note rettificativo dell'accordo di sede, firmato a Parigi il 12 giugno 1996 e il 19 aprile 1997.

Il giorno 12 gennaio 1999 si sono conclusi gli adempimenti previsti per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione latina relativamente all'ufficio di Roma, firmato a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di note interpretativo dell'art. VI, firmato a Parigi il 12 febbraio 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 13 ottobre 1998, n. 365, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1998, e scambio di note rettificativo dell'accordo di sede, firmato a Parigi il 12 giugno 1996 e il 19 aprile 1997.

Conformemente all'art. 27 tale accordo con i due scambi di note è entrato in vigore in data 1° febbraio 1999.

99A1154

Rilascio di exequatur

In data 3 febbraio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Enrico Samer, console generale onorario della Repubblica di Turchia a Trieste.

99A1167

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Dottor Marcello Candia - ONLUS», in Milano

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1999 è approvato il nuovo statuto della fondazione «Dottor Marcello Candia - ONLUS», con sede in Milano, deliberato in data 18 dicembre 1998 a rogito dott. Renato Giacosa, notaio in Milano, e registrato in Milano il 29 dicembre 1998.

99A1175

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Levi-Montalcini»

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1999 sono state approvate le modifiche apportate dal consiglio di amministrazione allo statuto della «Fondazione Levi-Montalcini», che pertanto assume la denominazione «Fondazione Levi-Montalcini - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», di cui all'atto pubblico del 30 giugno 1998, repertorio n. 5926/1387, a rogito del notaio Carlo Giubbini Ferroni di Roma.

99A1168

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 27 luglio 1998, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile al Comando e al Teleposto sottoindicati:

al Comando polizia municipale di Ponza, con la seguente motivazione: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi sull'isola di Ponza, interveniva con uomini e mezzi per impedire l'espandersi delle fiamme verso il centro abitato e, con instancabile operosità e costante impegno, riusciva a soccorrere molti cittadini in difficoltà e a spegnere i numerosi focolai provocati dal fortissimo vento, impedendo ben più gravi conseguenze per la popolazione». — 8 luglio 1996 - Ponza (Latina);

al Teleposto T.L.C. - Meteo Ponza dell'Aeronautica militare, con la seguente motivazione: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi sull'isola di Ponza, interveniva con uomini e mezzi per impedire l'espandersi delle fiamme verso il centro abitato e, con instancabile operosità e costante impegno, riusciva a soccorrere molti cittadini in difficoltà e a spegnere i numerosi focolai provocati dal fortissimo vento, impedendo ben più gravi conseguenze per la popolazione». — 8 luglio 1996 - Ponza (Latina).

99A1155

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1998, è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle persone e al comune sottoindicati:

alla memoria del sig. Teresio Candini, con la seguente motivazione: «Volontario della Protezione civile del comune di Piovera, si prodigava per lunghi mesi in soccorso delle popolazioni terremotate di Umbria e Marche, prestando instancabilmente la propria opera di umana solidarietà. Nel corso di uno dei numerosi interventi di trasporto di viveri e materiali di pubblica utilità, a causa della strada impervia perdeva il controllo dell'autocarro che si ribaltava sulla carreggiata, rimanendo imprigionato tra le lamiere contorte. Nobile esempio di generoso slancio e di elette virtù civiche spinti sino all'estremo sacrificio». — 26 aprile 1998 - Valtopina (Perugia);

al capo squadra dei Vigili del fuoco Marco Cavagna, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, interveniva in soccorso di un giovane rimasto sepolto dalle macerie a seguito del crollo di un edificio e, scavando con le sole mani un lungo cunicolo, dopo ore di intenso lavoro e con costante rischio e pericolo di nuovi cedimenti strutturali, riusciva a trarre in salvo il malcapitato. Nobile esempio di altissimo senso del dovere e di umana solidarietà». — 28 maggio 1997 - Torre de' Roveri (Bergamo);

al comune di Fondi, con la seguente motivazione: «Durante l'ultimo conflitto mondiale, a seguito dei numerosi bombardamenti e mitragliamenti che avevano provocato la morte di circa settecento civili e la distruzione del centro storico, la popolazione tutta, con impavido spirito di sacrificio e i pochi mezzi a disposizione, interveniva prontamente in soccorso dei superstiti. Splendido esempio di umana solidarietà ed alto spirito di abnegazione». — 1943/1944 - Fondi (Latina).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1998, è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Genova, con la seguente motivazione: «In occasione di una fuga di gas liquido verificatosi in uno stabilimento GPL "liguigas", interveniva con uomini e mezzi per contenere e tamponare la perdita, impedendo l'espansione dell'esalazione venefica verso il centro abitato e consentiva poi, con il travaso del combustibile in una autocisterna, la definitiva messa in sicurezza degli impianti. Nobile esempio di sprezzo del pericolo, spiccata perizia ed elevata professionalità». — 3 gennaio 1997 - Ceranesi (Genova).

99A1156

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia galileiana di scienze, lettere e arti, in Padova

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1999 è stato approvato il nuovo testo statutario dell'Accademia galileiana di scienze, lettere e arti, con sede in Padova.

99A1169

Approvazione del nuovo statuto della Deputazione subalpina di storia patria, in Torino

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1999 è stato approvato il nuovo testo statutario della Deputazione subalpina di storia patria, con sede in Torino.

99A1170

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebion»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 75 del 10 febbraio 1999

Specialità medicinale: CEBION:

gocce 10 ml 10%, A.I.C. n. 003366073;

pasta 15 g, A.I.C. n. 003366097;

granulare arancia 10 bust. 1 g, A.I.C. n. 003366111.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: adeguamento stampati decreto legislativo n. 540/1992, circolare n. 13 e Standard Terms.

Si approva la modifica degli stampati per adegumento al decreto legislativo n. 540/1992 e alla circolare n. 13 del 16 ottobre 1997 e in base a quanto riportato nella list of Standard Terms sulla Farmacopea europea nel febbraio 1998; conseguentemente le denominazioni delle forme e confezioni sono così modificate:

da gocce a gocce orali;

da pasta a pasta gengivale;

da granulare arancia a granulato all'arancia.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1295

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebion»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 76 del 10 febbraio 1999

Specialità medicinale: CEBION:

fortissimum 20 compresse mast. 500 mg, A.I.C. n. 003366022;

10 compresse effervescenti 1 g, A.I.C. n. 003366034;

10 compresse efferv. 0,5 g, A.I.C. n. 003366046;

20 compresse efferv. 0,5 g, A.I.C. n. 003366059;

c/glucosio 10 compresse mast., A.I.C. n. 003366085;

fortissimum 20 cpr. mast. 500 mg limone, A.I.C. n. 003366147;

fortissimum 20 cpr. mast. 500 mg arancio, A.I.C. n. 003366150;

10 compresse efferv. g 1 arancia, A.I.C. n. 003366162;

10 compresse efferv. g 1 limone, A.I.C. n. 003366174;

20 compresse mast. 500 mg mirtillo, A.I.C. n. 003366186;

20 compresse mastic. 500 mg/sorbitolo, A.I.C. n. 003366198;

10 compresse efferv./sorbitolo 1 g, A.I.C. n. 003366200.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: adeguamento stampati decreto legislativo n. 540/1992, e circolare n. 13.

Si approva la modifica degli stampati per adeguamento al decreto legislativo n. 540/1992 e alla circolare n. 13 del 16 ottobre 1997; conseguentemente le denominazioni delle confezioni sono così modificate:

da fortissimum compresse mast. 500 mg a «500» compresse masticabili;

da compresse effervescenti 1 g a «1000» compresse effervescenti;

da compresse efferv. 0,5 g a «500» compresse effervescenti;

da c/glucosio 10 compresse mast. a «500» compresse masticabili con glucosio;

da fortissimum 20 cpr. mast. 500 mg limone a «500» compresse masticabili al limone;

da fortissimum 20 cpr. mast. 500 mg arancio a «500» compresse masticabili all'arancia;

da 10 compresse efferv. g 1 arancia a «1000» compresse effervescenti all'arancia;

da 10 compresse efferv. g 1 limone a «1000» compresse effervescenti al limone;

da 20 compresse mast. 500 mg mirtillo a «500» compresse masticabili al mirtillo;

da 20 compresse mastic. 500 mg/sorbitolo a «500» compresse masticabili senza zucchero;

da 10 compresse efferv./sorbitolo 1 g a «1000» compresse effervescenti senza zucchero.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1296

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Esercizio provvisorio dell'impianto di discarica controllata a servizio del comune di Foggia, in località Passo Breccioso

Con ordinanza n. 23, del 1º febbraio 1999 il Commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia;

(Omissis),

in forza dei poteri conferiti dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ordina:

1. È disposto l'esercizio provvisorio nel limite massimo di quarantacinque giorni, a decorrere dalla effettiva data di entrata in esercizio, della discarica controllata per r.s.u. di Foggia, in località Passo Breccioso a servizio del comune di Foggia.

2. L'esercizio provvisorio dell'impianto è subordinato alle seguenti prescrizioni:

siano interessate esclusivamente le aree già compiutamente attrezzate a seguito dei lavori di ampliamento in corso e non si interferisca con il completamento delle altre opere previste;

sia attivato, ad onere del comune di Foggia di concerto con il dipartimento di prevenzione della Azienda U.S.L. FG3, il monitoraggio settimale dei volumi di discarica controllata attrezzati e disponibili, con relativa comunicazione all'amministrazione provinciale di Foggia, alla regione, assessorato all'ambiente e al Commissario delegato;

siano assicurate le prescrizioni già contenute nel provvedimento G.P. di Foggia n. 548/98, in fase di completamento dei lavori di ampliamento in atto e in fase di gestione temporanea;

sia assicurata la copertura giornaliera dei rifiuti compattati con terra di riporto ad elevata componente sabbiosa ghiaiosa da ottenersi con mirate movimentazioni dal materiale di scavo appositamente accumulato nei pressi della discarica;

sia verificata la stabilità degli argini perimetrali in via di realizzazione, anche in relazione alle caratteristiche tecniche del materiale utilizzato e sia comunque garantita la massima compattazione del materiale utilizzato per la formazione dei medesimi argini, con controlli in corso d'opera sulla densità del materiale compattato.

3. Il sindaco del comune di Foggia, ai fini dell'esercizio provvisorio di cui al presente provvedimento, comunica l'avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 2, o l'avvio delle stesse, all'amministrazione provinciale di Foggia, alla regione Puglia e al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia.

4. Il sindaco del comune di Foggia, altresì, provvede a dare pieno adempimento agli impegni assunti e richiamati dalla Azienda U.S.L. FG3, relativi alla definizione dello studio sulla situazione ambientale complessiva dell'area di Passo Breccioso, con particolare riferimento all'analisi idrogeologica generale dell'area stessa.

5. Il presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia, dispone, a seguito della comunicazione del sindaco di Foggia, la verifica degli adempimenti prescrittivi a carico del comune di Foggia di cui ai precedenti punti 2 e 4.

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di notifica dello stesso ed è notificato per l'esecuzione al sindaco del comune di Foggia, al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia e al responsabile del dipartimento prevenzione della Azienda U.S.L. FG3.

È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Foggia, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel bollettino ufficiale della regione Puglia.

99A1256

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035